

**TRIBUNALE DI TERNI**  
**ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**PROCEDURA ESECUTIVA N.56/2010 R.G. ES. IMM.**  
**AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI**

L'Avv. Ester Ferrara del Foro di Terni, con studio in Orvieto Via del Popolo n.36, Tel & fax 0763/393876 email: avvesterferrara@cnfpec.it nella qualità di Custode-Delegato, giusto provvedimento del G.E. del Tribunale di Terni, Dott.ssa Natalia Giubilei, emesso in data 01.12.2016 ai sensi dell'art.591 bis c.p.c.,

**AVVISA**

- che il compendio pignorato di seguito indicato è posto in VENDITA SENZA INCANTO in **n.3 (tre) lotti** ad un prezzo non inferiore a:  
**€ 45.000,00 per il Lotto n. 1**  
**€ 18.750,00 per il Lotto n. 3**  
**€ 15.000,00 per il Lotto n. 4**
- che la deliberazione sull'offerta e l'eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 cod. proc. civ. è fissata per il **giorno 30 giugno 2017 ore 10,00** presso lo studio del professionista delegato **Avv. Ester Ferrara sito ad Orvieto in Via del Popolo n.36**, precisando sin d'ora che tutte le buste verranno aperte lo stesso giorno alle **ore 9,30**.
- Che, per il caso in cui si debba procedere alla GARA TRA GLI OFFERENTI nella vendita senza incanto, ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a:  
**euro 1.500,00 per il lotto n.1**  
**euro 1.000,00 per il lotto n.3**  
**euro 1.000,00 per il lotto n.4**
- che le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta **dal Geom. Giuliano Burattino**, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà il compenso del Custode);

- che, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;
- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente avviso, sui seguenti siti internet: [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it); [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it)
- che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato **Avv. Ester Ferrara presso il suo studio, sito ad Orvieto Via del Popolo n.36**, ove potranno essere fornite maggiori informazioni;
- che è inoltre possibile richiedere maggiori informazioni sugli immobili posti in vendita, nonché sollecitare l'inoltro a mezzo email o fax della perizia, al numero verde call center 800630663;
- che il valore dell'immobile ex art 568 c.p.c. è pari a:
  - € 690.963,00 per il Lotto n. 1
  - € 158.155,00 per il Lotto n. 3
  - € 248.870,00 per il Lotto n. 4
- che il prezzo minimo non inferiore al 75% del prezzo base è pari a:
  - € 33.750,00 per il Lotto n. 1
  - € 14.062,50 per il Lotto n. 3
  - € 11.250,00 per il Lotto n. 4

#### **DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO**

##### **(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)**

- 1) le offerte di acquisto potranno essere presentate **presso lo studio del professionista delegato, sito a Orvieto in Via del Popolo n.36, fino alle ore 12,00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita**. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it));
- 2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:
  - a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
  - b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
  - c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) da indicarsi nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "Tribunale di Terni - Proc. n. 56/2010" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. n. 56/2010", oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7

ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 10 giorni dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti a Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 fino a 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

i rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli

del prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 56/2010; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:**

##### **LOTTO 1**

Diritti di piena proprietà su Albergo - Ristorante: sito nel Comune di Piegaro (PG) -

Fraz. Acquaiola di Piegaro - via Pievaiola, n. c. 143 e terreno circostante in gran parte edificabile compreso nella zona omogenea B di P.R.G. completamento residenziale, in minima parte destinato a verde privato (fronte strada). Censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti elementi: – foglio n. 19, particella n. 22, subalterno n. 2, categoria D/2, rendita € 9482,00 e al Catasto Terreni:

– foglio n. 19, particella n. 22, Ente Urbano, superficie are 2, ca 98.

– foglio n. 19, particella n. 551, Ente Urbano, superficie are 11, ca 52.

Difformità: il perito, dalla verifica degli elaborati progettuali allegati alle Licenze e Concessioni Edilizie, rispetto a quanto verificato in loco e a quanto indicato nelle planimetrie catastali, evidenziava quanto segue:

1) Piano Terreno

Alcune difformità nella disposizione delle tramezzature interne ed errata o mancata rappresentazione di alcune aperture interne ed esterne.

2) Piano Primo

Alcune difformità nella disposizione delle tramezzature interne ed errata o mancata rappresentazione di alcune aperture interne ed esterne. Inoltre il balcone a servizio della camera da letto lato Est, sopra l'ingresso principale, risulta di dimensioni diverse (più corto di circa ml 3,00) rispetto a quanto rappresentato nei grafici.

3) Piano soffitta

Non è stata rappresentata in pianta, è stata solo indicata la rampa di scale di accesso interna al piano. Inoltre, dalla verifica dei prospetti lato Nord e lato Est, si evidenzia la maggiore altezza in gronda del fabbricato in difformità a quanto rappresentato nei grafici autorizzati, limitatamente alla porzione occupata dalla soffitta.

Destinazione urbanistica Area di pertinenza particelle di terreno n. 22-551 (ingresso, piazzale, giardino ecc.): sono censite per la superficie di circa mq 1340 come “ZONE RESIDENZIALI AMMESSE DI COMPLETAMENTO – B” ed in minima parte (fronte strada) come “AREA A VERDE PRIVATO - EV).

Stato immobile: libero

### **LOTTO 3**

Diritti di piena proprietà su Terreno in gran parte edificabile compreso nella zona omogenea B di completamento residenziale per la superficie di mq 665,00, per la superficie di 1.000,00 in zona residenziale B1 e per la restante parte mq 25,00 terreno agricolo, sito nel Comune di Piegaro (PG) - Fraz. Acquaiola di Piegaro, il tutto come da C.D.U. rilasciato dal Comune di Piegaro. censito al Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti elementi: – foglio n. 19, particella n. 23, FU D ACCERT, superficie are 16, ca 90.

Destinazione urbanistica Particella n. 23 (terreno): Risulta censita per la superficie di circa 665,00 mq come “ZONA RESIDENZIALE AMMESSA DI COMPLETAMENTO – B”, per la superficie di circa 1.000,00 mq come “ZONA RESIDENZIALE AMMESSA DI COMPLETAMENTO – B1” e per la restante parte circa 25,00 mq come “AREA PRIVA DI PARTICOLARE INTERESSE

AGRICOLO - EC” Stato immobile: libero

### **LOTTO 4**

Diritti di proprietà pari ai 2/6 su Terreno agricolo in parte edificabile compreso nella zona omogenea B di completamento residenziale per la superficie di mq 790,00, per la superficie di 1.780,00 in zona residenziale B1 e per la restante parte mq 11.860,00 area a verde privato e terreno agricolo, sito nel Comune di Piegaro (PG) - Fraz.

Acquaiola di Piegaro, il tutto come da C.D.U. rilasciato dal Comune di Piegaro e censito al Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti elementi:

– foglio n. 19, particella n. 30, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 1, are 36 ca 50, reddito domenicale € 63,45, reddito agrario € 6,45

– foglio n. 19, particella n. 31, qualità pascolo, classe 1, superficie are 7 ca 80, reddito domenicale € 0,68, reddito agrario € 0,36.

Destinazione urbanistica Particella n. 30 (terreno seminativo): Risulta censita per la superficie di circa 790,00 mq come “ZONA RESIDENZIALE AMMESSA DI COMPLETAMENTO – B”, per la superficie di circa 1.780,00 mq come “ZONA RESIDENZIALE AMMESSA DI COMPLETAMENTO – B1” e per la restante parte circa 11.080,00 mq come “AREA PRIVA DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO – EC” e “AREA A VERDE PRIVATO – EV).

Destinazione urbanistica Particella n. 31 (terreno pascolo): Risulta censita per tutta la superficie in parte come “AREA PRIVA DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO – EC” ed in parte come “AREA A VERDE PRIVATO – EV).

Stato immobile: nella CTU a firma del Geom. Burattino emergeva quanto segue: “In riferimento all’interrogazione effettuata tramite Anagrafe Tributaria, presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Orvieto, sono emersi n. 3 contratti di locazione riferiti al terreno di proprietà dei soggetti pignorati e registrati a Perugia rispettivamente; il 13.02.1991 serie 3 n. 889, il 13.02.1991 serie 3 n. 889 e il 15.01.1992 serie 3 n. 271, il tutto indicato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Orvieto prot. n. 2011-58212 del 05.07.2011 (allegata).” Il CTU richiedeva una copia dei contratti di locazione, sopra individuati, direttamente all’Ufficio Territoriale di Perugia ma i detti contratti non risultavano più conservati in archivio.

Terni, 20 marzo 2017

Il Custode-Delegato

Avv. Ester Ferrara